

“Convenzione bonus tariffa sociale”

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e s.m.i.

L'anno 2019 il giorno.....del mese di in ,
tra

- Il Comune di _____

e

il CAF ITALIA SRL, p. iva 07090671004 iscrizione all'albo n° 00066 con sede in Roma – CAP 00185 – Via di Santa Croce in Gerusalemme 96, in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa MARIA EMILDA SERGIO, nata a Taurianova (RC) il 09/02/1982 C.F. SRGMML82B49L063A, delega il sig. nato a..... il C.F.

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28/12/2007, ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 e s.m.i. ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375i, della legge n.266/05;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n.185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 all'articolo 3, comma 9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tenere conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- Che in attuazione dell'art. 60 del Collegato Ambientale, il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 – Tariffa sociale del servizio idrico integrato, ha previsto un “bonus idrico”

per tutti gli utenti domestici residenti di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale;

- Che con Delibera 897/2017/R/idr L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico;
- Che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 e s.m.i. ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE;
- Che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e s.m.i. ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i. ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i. o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale energia, gas e idrico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- Al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze

commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune dirispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Ferme restando le condizioni in premessa, il CAAF svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus energia elettrica, bonus gas e bonus idrico) il Comune si impegna a corrispondere € 3.00 + IVA per ogni pratica trasmessa al Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, allegando l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.

Art. 9

Il CAAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 01.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal al.....; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambi le parti, per qualsiasi motivo o causa previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata)

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

